



Parrocchia dei SS. G. Barbarigo e M. Goretti

Vicolo della Pineta 3, Mestre-Venezia

Tel e Fax 041/611021

Email s.goretti@patriarcatovenezia.it

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

STATUTO

COSTITUZIONE

Art. 1

La Comunità Cristiana della parrocchia dei SS. G. Barbarigo e M. Goretti, in diocesi di Venezia, istituisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) a norma del can. 536 del *CDC*, del Decreto "*Apostolicum Actuositatem* n° 26 e in conformità alle disposizioni stabilite dal vescovo diocesano.

Natura

Art. 2

Il CPP è un organo di corresponsabilità e di partecipazione "*nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.*"¹

La sua "*identità di luogo deputato al discernimento comunitario manifesta la natura della Chiesa come comunione.*"²

La comunione è l'espressione materialmente documentabile dell'appartenenza del cristiano a Cristo.

*"La parrocchia – infatti – è una comunità di fedeli ... a cui appartengono i battezzati nella Chiesa cattolica che dimorano in un determinato territorio, senza esclusione di nessuno ... In essa si vivono rapporti di prossimità, con vincoli concreti di conoscenza e d'amore, e si accede ai doni sacramentali, al cui centro è l'Eucarestia; ma ci si fa anche carico degli abitanti di tutto il territorio, sentendosi mandati a tutti."*³

Finalità

Art. 3

Il CPP manifesta l'unità e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia e contribuisce sommamente a svilupparli e ordinarli al servizio della *comunione* e della *missione*.⁴

¹ Codice di Diritto canonico, can. 536 § 1.

² Nota pastorale della CEI, "Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia", n° 12.

³ Nota pastorale della CEI, "Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia", n° 3.

⁴ Cfr. CEI, "Comunione e Comunità", n° 14.

Comunione, "secondo il principio della pluriformità nell'unità"⁵, per far crescere il riconoscimento, la cooperazione tra tutte le realtà della parrocchia e, soprattutto, come principio nel quale educarci per aver cura di ogni persona.

Missione, per "rendere partecipi tutti gli uomini della salvezza operata dalla redenzione"⁶ e per "ridestare lo slancio missionario verso i non credenti e gli stessi credenti che hanno abbandonato o affievolito la pratica della vita cristiana."⁷

Compiti

Art. 4

Il CPP ha il compito d'aiutare il Parroco nello *studio* dei "Problemi pastorali locali", nella *progettazione* del "piano pastorale parrocchiale" e nella sua *verifica*, in comunione con le indicazioni dei Consigli Presbiterali, Pastorale Diocesano e del Consiglio Pastorale Vicariale.

Inoltre, esso ha il compito di :

1. *promuovere e animare* la vita della Comunità, affinché risponda con fedeltà e coerenza alle consegne di Cristo risorto;
2. *individuare e raccogliere* le esigenze e le richieste della Comunità e rispondervi in conformità al piano pastorale elaborato;
3. *stimolare* la partecipazione di tutti i battezzati per la soluzione dei problemi della comunità ecclesiale e per il servizio di promozione umana nell'ambito sociale;
4. *presentare* al Consiglio Pastorale Vicariale i problemi di maggior rilievo della parrocchia, le esigenze cui la parrocchia è chiamata a rispondere e le risorse di persone e di mezzi disponibili per la collaborazione interparrocchiale e vicariale;
5. *adattare* alla situazione locale le indicazioni diocesane e/o vicariali.

Metodo di lavoro

Art. 5

Il CPP ha solamente voto consultivo.⁸ "*Immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti*", il CPP deve costituire "*lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi*"⁹

Il parroco è coadiuvato da un coordinatore laico e da una giunta.

Il *presidente* ha il compito di:

- ⇒ presiedere il CPP e la giunta;
- ⇒ prendere le dovute decisioni, tenendo conto dei deliberati del consiglio;
- ⇒ rendere esecutive le decisioni stesse;
- ⇒ sciogliere il CPP, qualora non fossero rispettati i presupposti teologici – pastorali.

⁵ Angelo Scola, "Il volto missionario della parrocchia", n° 7.

⁶ Decreto "Apostolicum Actuositatem", n° 2.

⁷ "Cristifideles laici", n° 27.

⁸ Codice di Diritto canonico, can. 536 § 2.

⁹ cfr. Sinodo 47° Cost. 147, § 2.

Art. 6

Il coordinatore del CPP ha il compito di:

- ⇒ convocare il CPP e la giunta d'intesa con il presidente;
- ⇒ moderare le riunioni del consiglio e della giunta;
- ⇒ collaborare nell'attuazione delle scelte pastorali fatte dal consiglio;
- ⇒ rappresentare la parrocchia nel consiglio pastorale vicariale e nelle situazioni in cui tale rappresentanza è ritenuta opportuna dal Consiglio.

Art. 7

La giunta (o consiglio di presidenza) è composta dal presidente, dal coordinatore e da altri membri eletti dal CPP. Essa ha il compito di:

- ⇒ individuare le questioni da trattare nel CPP, raccogliendo anche le proposte dei consiglieri;
- ⇒ predisporre l'o.d.g. per le riunioni del CPP;
- ⇒ collaborare nella realizzazione delle scelte fatte dal consiglio;
- ⇒ coordinare il lavoro delle commissioni o gruppi di lavoro, di cui all'art. 8;
- ⇒ decidere su questioni ordinarie ed urgenti, fermo restando l'impegno di darne comunicazioni nella successiva riunione del CPP.
- ⇒ La giunta sceglie tra i suoi membri un segretario, con il compito di provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni della giunta e del consiglio, da conservare nell'Archivio parrocchiale.

Art. 8

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il CPP può istituire apposite commissioni o gruppi di lavoro, a cui demandare lo studio di particolari problemi pastorali e l'attuazione delle corrispondenti scelte operative, ratificate dal consiglio e dal parroco.

Quando fosse necessario, il CPP potrà avvalersi di esperti per l'approfondimento di determinate questioni o esigenze, i quali, però, non avranno diritto di voto.

Art. 9

Il CPP viene convocato in sessione ordinaria indicativamente ogni due mesi.

Può essere convocato in sessione straordinaria o dal Parroco o su richiesta della maggioranza relativa della Comunità riunita in assemblea o su richiesta di 1/3 dei membri del CPP, quando ci fossero motivi di particolare importanza.

La convocazione e l'ordine del giorno verranno comunicati in tempo utile e direttamente ai singoli membri. Tutti i consiglieri hanno il dovere e il diritto di intervenire a tutte le riunioni.

Esse vanno fatte in un clima di preghiera, in ascolto della volontà del Signore e con grande attenzione all'azione dello Spirito Santo, che opera in tutti e in ciascuno, e con grande rispetto e stima reciproci.

La discussione sarà guidata dal coordinatore e potrà concludersi con il consenso unanime su una data soluzione (da preferire e cercare) o con una formale votazione.

Per la validità delle sessioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri; per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il CPP si servirà di tutti gli strumenti idonei per mantenere vivo e sviluppare il rapporto che lo lega alla Comunità, in particolare dando pubblicità ai suoi lavori e alle sue delibere.

Composizione

Art. 10

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da:

- ⇒ *membri di diritto*: il parroco, i vicari parrocchiali, i diaconi permanenti, ministri istituiti, un rappresentante per ciascuna comunità religiosa presente in Parrocchia;
- ⇒ *membri eletti come rappresentanti* degli operatori pastorali, delle associazioni, dei movimenti e gruppi ecclesiali e delle altre realtà di rilievo pastorale per la Parrocchia, (ad es. scuola materna parrocchiale, patronato...);
- ⇒ *membri eletti dalla comunità*: uomini e donne della comunità parrocchiale che abbiano i requisiti richiesti per questo ruolo¹⁰;
- ⇒ *membri nominati* dal parroco per le loro particolari competenze;
- ⇒ *da un membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici*.

Eventuali membri del Consiglio Vicariale e Diocesano, domiciliati in parrocchia, diventano di diritto membri del CPP:

Il numero dei membri eletti e nominati è stabilito in base agli abitanti del territorio parrocchiale. Non dovrà essere, comunque, superiore a 30.

Un membro decade dal CPP:

- in caso di dimissioni scritte e accettate dal Presidente;
- quando non partecipa senza motivo e giustificazione a tre sedute consecutive;
- quando venga a mancare dei requisiti esplicitati dalla nota n° 10.

I membri uscenti saranno sostituiti: se si tratta di membri eletti, con chi immediatamente li segue con più voti; se si tratta di membri nominati dal Parroco, con altre persone scelte dallo stesso.

Il Consiglio non decade con la cessazione del parroco dal suo ufficio. È sciolto, invece, all'inizio del ministero del nuovo parroco.

Il CPP resta in carica cinque anni. I suoi membri, compiuto il quinquennio, possono essere rieletti.

Elezione del CPP

Art. 11

La giunta del CPP uscente indice le elezioni del nuovo consiglio almeno due mesi prima della scadenza del quinquennio, fissandone i tempi e le modalità in base alle esigenze della comunità parrocchiale. Istituisce la commissione elettorale¹¹ e suggerisce le iniziative più adeguate per l'informazione e la sensibilizzazione della parrocchia sulla natura e sui compiti del CPP.

Hanno diritto di voto tutti i parrocchiani cresimati e sono eleggibili tutti i parrocchiani maggiorenni in possesso dei requisiti descritti dalla nota n° 10.

La proclamazione del Consiglio nuovo o rinnovato avverrà durante la liturgia eucaristica domenicale, annunciando i nomi degli eletti e facendo particolari preghiere per il suo buon funzionamento.

Il presente Statuto potrà essere modificato se il C.P.P. ne ravvedesse la necessità o qualora sopraggiungessero disposizioni dalla Chiesa italiana o diocesana.

¹⁰ I Consiglieri, oltre che battezzati e cresimati, debbono essere: a) in piena comunione con la Chiesa, b) di "fede sicura, buoni costumi e prudenza" (can. 512 del CDC § 3) nelle parole e nelle opere, c) disponibili all'ascolto e al servizio, d) domiciliati in parrocchia o in essa stabilmente operanti, e) impegnati a costruire la comunità nella carità e varietà di carismi, f) aver compiuto i 18 anni.

¹¹ La commissione elettorale è istituita dal CPP e, per il funzionamento, avrà un proprio regolamento.